

Rapporto di lavoro privato

A CURA DI
Giovanna Riviera



[2181]

La novazione del contratto per chi diviene guardia giurata

Sono un agente fiduciario inquadrato con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ho ricevuto l'idoneità per diventare guardia particolare giurata. Il mio datore di lavoro mi dice che non può trasformare il contratto esistente, ma deve interromperlo e rifarne uno nuovo come guardia particolare giurata. Vorrei sapere se è vero.

Per rispondere al quesito, occorre premettere che la qualifica di guardia particolare giurata viene riconosciuta dal prefetto, appurata la sussistenza di specifici requisiti contemplati dall'articolo 138 del Tulsps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, Rd 773/1931), a fronte della presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, istituto di vigilanza o privato, del richiedente. In altri termini, la richiesta preordinata all'acquisizione della qualifica citata presuppone che l'interessato sia già assunto alle dipendenze di un istituto di vigilanza autorizzato o di un privato, come peraltro si evince dall'articolo 6 del decreto del ministero dell'Interno 269/2010. Lo stesso articolo 68 del Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) per dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, che trova applicazione nel caso in esame, statuisce che tutto il personale dipendente deve possedere i requisiti per l'ottenimento del decreto di nomina a guardia particolare giurata e che, sebbene formalmente assunto, non può svolgere le mansioni di sua competenza, e quindi essere impiegato in servizio, fino all'ottenimento del decreto prefettizio e del relativo porto d'arma.

Ciò detto, è indubbio che le mansioni proprie della guardia particolare giurata - che presuppongono la nomina prefettizia, il rilascio del porto d'armi e l'assunzione, nel momento in cui è preposta alla custodia e vigilanza di beni mobili e immobili, della qualifica di incaricato di pubblico servizio - differiscono rispetto a quelle proprie dell'agente fiduciario, contemplate, nel citato contratto collettivo, alla sezione "Servizi fiduciari" (specificamente, con riguardo alla classificazione del personale tecnico operativo, all'articolo 6), e non consentono la prosecuzione inalterata del rapporto di lavoro.

Fatta salva la polifunzionalità del ruolo della guardia particolare giurata nell'ambito di tutti i servizi costituenti attività di vigilanza cui l'abilità il relativo decreto di nomina, il livello di inquadramento dovrà essere stabilito sulla scorta della professionalità del dipendente e delle effettive specifiche mansioni. Occorre inoltre evidenziare che tra l'agente fiduciario e la guardia particolare giurata sussistono differenze anche sotto il profilo normativo, tra le quali, a mero titolo esemplificativo, si menzionano quelle

che riguardano la durata del periodo di prova, i permessi annuali, la misura dell'indennità spettante al dipendente in caso di tardivo recupero delle ore mancanti al raggiungimento del limite delle ore di riposo non godute, la misura del compenso spettante in caso di prestazione della propria opera nel giorno del riposo settimanale, l'orario di lavoro, la durata delle ferie, la disciplina del rimborso spese eventualmente spettante qualora il dipendente fosse inviato in servizio in luogo diverso.

Pertanto, il datore di lavoro, per non incorrere nella violazione dell'articolo 2103 del Codice civile, in base al quale il lavoratore dev'essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto oppure a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito, è tenuto a procedere a una cosiddetta novazione oggettiva del rapporto di lavoro, senza che si renda necessaria una risoluzione di quello in essere, affinché vi sia non solo un adeguamento delle mansioni a quelle che verranno effettivamente svolte, difformi da quelle originalmente attribuite, ma anche un adeguamento del trattamento economico di spettanza, con l'applicazione della relativa disciplina normativa di settore.